



COMUNE DI PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 65 DEL 20/12/2012

Modificato con delibera di C.C.

N° 9 del 01/03/2013

N° 25 del 20/06/2013

N° 49 del 18/09/2015

N. 17 del 28/03/2017

N. 16 del 28/05/2019

REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Fra i servizi istituiti dalla L.R. 09.05.1986 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali e/o imprevedibili del vivere quotidiano.

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Per casi urgenti e comprovati, *su proposta del Responsabile del Servizio Sociale e/o dell'Assistente Sociale*, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € 150,00 a trimestre.

Sempre su proposta e valutazione *del Responsabile del Servizio Sociale e/o* dell'Assistente Sociale, quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per il sostentamento dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili) o del pagamento delle utenze, anche gravandoli sui fondi di economato, nel limite massimo di € 150,00 a trimestre.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Art. 1

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i Cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno un anno, nonché gli stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno e residenti, che versino in condizioni di disagio economico, derivante da inadeguatezza o da mancanza totale del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 2

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari e le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in condizioni di non autosufficienza economica e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale;
- b) Siano privi di stabile occupazione;
- c) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che, laddove vi siano, questi, di fatto, non provvedano o risultano, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere;

- d) Possiedano patrimoni mobiliari e immobiliari, desunti dalla dichiarazione ISEE (valore ISP), non superiore ad € 80.000,00;
- e) Non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza o di altri interventi economici a qualsiasi titolo erogati dalla Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Gli interventi di sostegno economico erogati ai sensi del presente regolamento saranno valutati ai sensi del successivo art. 4;

Art. 3

Competenza e controlli

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale, impegnati e liquidati dal Responsabile del Settore, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

All'Assistente Sociale, ai sensi del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali allegato alla L.R. 22/86, compete redigere la relazione sociale sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti e formulare proposte ai fini dell'ammissione alle prestazioni.

L'Assistente Sociale si avvarrà delle tecniche e dei metodi propri della professione (colloquio, visite domiciliari etc.).

Compete all'unità amministrativa la verifica formale della documentazione inoltrata a corredo dell'istanza, nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale.

Il Comune, attraverso specifico regolamento, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente Regolamento.

Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e, nel contempo, ad ottenere la restituzione dell'intero beneficio goduto dal cittadino.

Art. 4

Limiti di accesso

L'accesso alle prestazioni socio-assistenziali è consentito alle persone e/o nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la soglia della pensione minima INPS relativa all'anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza.

Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito economico non superiore al limite di cui sopra, disponga di un patrimonio il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare o che superino l'importo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- a) Situazione familiare;
- b) Situazione sociale (solitudine, vedovanza, separazione, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta e misera, ecc)
- c) Situazione sanitaria (gravi malattie da comprovare mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica).

Art. 5

Forme d'intervento

Le forme d'intervento economico previste nel presente regolamento si articolano in:

- Assistenza economica;
- Assistenza economica finalizzata (servizio civico);
- Voucher Sociali;
- Assistenza economica in favore degli orfani;

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 6

Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, direttamente dal capofamiglia o per eventuale impossibilità dello stesso, da un altro componente il nucleo familiare maggiorenne.

Art. 7

Documentazione da allegare alla richiesta di assistenza

L'istanza redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;
3. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di necessità;

La superiore documentazione dovrà essere rinnovata ad ogni presentazione di istanza.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va presentata al protocollo generale dell'Ente.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio.

Art. 8

Ricorsi

Contro le decisioni adottate dai competenti organi e uffici è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione all'Albo pretorio se trattasi di graduatoria.

Il ricorso va presentato al Comune di Prizzi e dovrà contenere elementi e documentazione tali da determinare il riesame della domanda.

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 9

Tipo di intervento

L'assistenza economica si articola in:

a) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, a favore dei soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa, consistente nella concessione di un contributo mensile non superiore ad € 150,00;

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo determinato per un periodo non superiore a sei mesi, con revisione trimestrale, ai cittadini residenti nel Comune sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) ISEE superiore ai limiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzione alternativa all'assistenza economica;
- d) proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità, o con valore superiore al limite stabilito nell'art. 2.

Il presente contributo può essere interrotto in qualsiasi momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

b) ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a mesi tre, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare abitualmente dispone, tendente a far superare, in breve tempo, lo stato di disagio che i richiedenti attraversano.

Sono da considerarsi eventi personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) Perdita delle fonti di reddito del capo famiglia o decesso dello stesso;
- b) Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- c) Stato di malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
- d) Ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

Il presente contributo non può concedersi per più di una volta nel corso dell'anno e non può superare la somma di € 500,00;

c) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque, non configurabile nella precedente casistica.

Sono da considerarsi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Eventi catastrofici che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature di lavoro, sfratto, grave malattia di un componente il nucleo familiare, ecc.)
- b) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- c) Famiglie di detenuti o vittime del delitto;
- d) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

L'entità del sussidio straordinario varia, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'evento.

- e) Questa forma di contributo straordinario può essere riconosciuta, in caso di decesso di un componente il nucleo familiare, anche attraverso la concessione gratuita di un loculo cimiteriale, esclusivamente in casi eccezionali, per accertato bisogno familiare, ai cittadini che in ogni caso non superino ai limiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;

Il contributo economico straordinario può essere concesso anche alle famiglie di detenuti, vittime del delitto ed assistenza post-penitenziaria rivolta ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente e delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia. Per periodi limitati, dunque, e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, può essere previsto un intervento di assistenza economica straordinaria seguendo per altro le norme e i limiti previsti nel presente regolamento.

Il contributo economico straordinario potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno e non è cumulabile con altre forme di contributo;

La Giunta Comunale, quando lo riterrà opportuno, può deliberare di rateizzare il contributo concesso.

Art. 10

Accertamento istruttorio

Gli accertamenti, per le richieste relative all'assistenza economica continuativa o temporanea o straordinaria, verranno effettuati attraverso la visita domiciliare e/o colloquio effettuata dall'Assistente Sociale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare;

A tal fine, se si rende necessario, possono essere disposti accertamenti anche di altri uffici competenti (ufficio di collocamento ecc.);

L'Assistente Sociale dovrà, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmettere al Responsabile del Settore la pratica completa di relazione e la relativa proposta di intervento;

Il Responsabile del Settore provvederà ad effettuare il riscontro amministrativo degli atti pervenuti e predisporrà il relativo provvedimento da sottoporre di organo esecutivo.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente può effettuare verifiche periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente e al persistere delle condizioni che hanno determinato l'erogazione del contributo.

Saranno esclusi, da qualsiasi beneficio, i cittadini che abbiano dichiarato il falso.

TITOLO III SERVIZIO CIVICO

Art. 11

Destinatari del servizio

Per servizio civico si intende un intervento assistenziale di utilità sociale che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Prizzi da almeno un anno, privi di un'occupazione stabile e/o in stato di disagio sociale, diretta al reinserimento sociale di soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati ecc) purchè siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa.

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e per tale motivo è un intervento socio assistenziale erogato, in sostituzione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria, a quei soggetti che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, sempre che la situazione economica del richiedente sia inferiore al limite di cui al precedente art. 4, ed accettino di svolgere attività in uno dei servizi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

In conseguenza, le altre forme di assistenza economica potranno essere concesse, in via straordinaria e con carattere residuale, solo ai cittadini impossibilitati ad accedere al servizio civico o per motivati e gravi situazioni sopravvenute.

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età superiore a 18 anni e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, privi di stabile occupazione, che versano in precarie condizioni economiche accertate secondo i limiti fissati nell'art. 4.

Sono esonerate dalla prestazione d'opera le donne in stato di gravidanza, che conservano il diritto ad effettuare il servizio, nel quale saranno avviate decorso il periodo di astensione obbligatoria;

Il richiedente non dovrà essere titolare di una qualsiasi forma di pensione (invalidità, reversibilità ecc.)

L'accesso al servizio è consentito ad uno solo dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Art. 12

Tipologie delle attività

Le attività socio-assistenziali da espletare col Servizio Civico sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale che, per svariati motivi di carattere individuale, sociale e familiare, impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico si distinguono in:

- Servizi di area "A":
 - Servizio di custodia, vigilanza, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche comunali;
 - Servizio di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
 - Supporto refezione scolastica e asilo nido;
 - Servizio di vigilanza presso le scuole;
 - Servizi di aiuto in favore di alcune categorie di utenti (portatori di handicap, minori, ragazze madri, emarginati ecc) al fine di rimuovere situazioni di disagio;

- Servizi di area “B”:

- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione beni di proprietà comunale;
- Lavori di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e periferia del paese;

Per entrambi le aree ogni altro servizio ritenuto utile dall’Amministrazione, in base ad esigenze sopraggiunte, purché consenta l’inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.

Il soggetto richiedente, all’atto della presentazione della domanda, dovrà scegliere se intende essere assegnato ai servizi di area “A” o “B” (potrà essere effettuata una sola scelta) e saranno stilate due apposite graduatorie.

L’assegnazione delle attività ai richiedenti è effettuata dall’Ufficio Servizio Sociale tenendo conto della scelta effettuata nella domanda; la destinazione nei diversi servizi verrà effettuata con criteri di flessibilità, tenendo conto delle necessità dell’Amministrazione al momento dell’avviamento e delle esperienze lavorative degli stessi. L’accettazione da parte dell’interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l’accesso al servizio stesso.

Art. 13

Modalità d’attuazione

L’espletamento del servizio, affidato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato trattandosi di attività a carattere sociale e le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A..

L’Amministrazione assicurerà dei turni di servizio civico, secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze dell’Amministrazione stessa.

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a n. 50 ore mensili.

L’orario è determinato in base alle esigenze del servizio cui il soggetto è destinato.

Il compenso orario forfettario da corrispondere è pari ad € 6,00;

Il soggetto assistito può chiedere la sospensione del rapporto per un determinato periodo, non superiore a 15 giorni, in ogni caso, il rapporto si intende risolto allo scadere dei tre mesi decorrenti dall’avviamento;

In caso di sospensione saranno retribuite le ore effettivamente svolte nel mese di riferimento;

Qualora tale limite fosse superato l’interessato decadrà dall’incarico assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dall’Ufficio Servizio Sociale, scorrendo la graduatoria.

Art. 14

Modalità di accesso al servizio

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare all’Ufficio Servizio Sociale apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, dopo che sarà esposto regolare bando ed avviso pubblico.

All’uopo l’utenza potrà rivolgersi direttamente presso detto ufficio ed avvalersi, per la compilazione del modulo del personale addetto, oppure rivolgersi all’U.R.P.

L’istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate relativamente all’indicatore ISEE del nucleo familiare, allo stato di famiglia ed ogni altra situazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l’entità del bisogno.

Nella stessa il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza del presente regolamento e che in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale potrà effettuare la verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi della normativa vigente in materia;

Non saranno ammessi al servizio i soggetti con una invalidità civile superiore al 66%.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento e dovrà contenere l'indicazione del servizio che il soggetto richiedente vorrà espletare.

Per gravi e motivate esigenze sopravvenute, dietro segnalazione e su proposta dell'Assistente Sociale, può essere presentata, in corso d'anno, domanda di inserimento in una delle graduatorie del servizio civico. L'Ufficio in tal caso, provvederà ad inserire il soggetto e a modificare la graduatoria secondo il punteggio allo stesso attribuito.

Le graduatorie avranno validità biennale.

Art. 15

Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizio Sociale provvede, mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro, all'esame delle istanze e alla formulazione delle graduatorie, da definire entro il 15 dicembre da approvare con determinazione del Responsabile di Settore, pubblicata a norma di legge.

Saranno formulate, tenendo conto della scelta effettuata dai richiedenti, due diverse graduatorie, secondo quanto stabilito al precedente art. 12;

I soggetti richiedenti il servizio potranno essere inseriti in una sola graduatoria;

Il gruppo di lavoro sarà composto:

- dal Responsabile del Settore, che la presiede;
- da un dipendente del Settore, addetto al servizio di che trattasi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assistente Sociale predisporrà la relazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 16

Criteri di formazione delle graduatorie

Le graduatorie degli aventi diritto saranno compilate dall'Ufficio Servizio Sociale, dopo avere verificato i limiti di accesso di cui all'art. 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

INDICATORE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

Per un indicatore ISEE compreso:

da 0,00 a 999,00 €	punti 15
da 1.000,00 a 2.000,00 €	punti 10
da 2001,00 a 3.000,00 €	punti 5
da 3.001,00 a 5000,00 €	punti 1
oltre 5001,00	punti 0

Il riferimento è all'ISEE del nucleo familiare, così come definite all'art. 4, percepite dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Per figlio minore a carico	punti 5
Per coniuge a carico	punti 5
Per altro familiare a carico	punti 3
Per ogni componente ex detenuto	punti 5
Stato di inoccupazione (per ogni componente maggiorenne)	punti 5
Per ogni componente con invalidità civile e/o titolare di legge 104/92	punti 3
Per componente di stato civile libero e senza alcuna fonte familiare di reddito	Punti 10

STATO DI PARTICOLARE BISOGNO

L'Assistente Sociale, nella relazione di sua competenza, deve attribuire, per certificare lo stato di disagio, fino a 10 punti per come segue:

- 1) nessun disagio: punti 0**
- 2) disagio lieve: punti 2;**
- 2) disagio medio: punti 5;
- 3) disagio grave: punti 10;

SERVIZIO

A chi non ha beneficiato del servizio civico nel biennio precedente punti 5.

A parità di punteggio sarà avviato al servizio, la persona con più carico familiare ed in subordine la più giovane di età.

Art. 17

Rinuncia o rinvio

La rinuncia, espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per tutto il periodo di vigenza della graduatoria e dall'erogazione di qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

Per motivi di salute e dietro presentazione di certificazione medica, può essere fatta richiesta di rinvio ad effettuare il servizio.

Art. 18

Dichiarazione

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i richiedenti dichiareranno, nell'apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Istruttoria

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nelle apposite graduatorie saranno avvisati, mediante comunicazione, anche telefonica, dall'ufficio competente;

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati si formalizzerà mediante la firma di apposito protocollo disciplinare.

Presso l'ufficio Servizio Sociale o presso altra sede individuata dal Responsabile del Settore, saranno custoditi i registri al fine di rilevare le presenze giornaliere mediante l'opposizione di firma in entrata ed in uscita da parte dell'interessato

Il soggetto avente diritto dovrà presentare, all'atto dell'accettazione, certificato medico attestante l'idoneità a prestare l'attività richiesta.

Per il servizio di cui al presente titolo, si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi.

L'avviamento al servizio avverrà a scorrimento delle graduatorie, tenendo conto, del tipo di attività di cui necessita l'Amministrazione Comunale all'atto dell'avviamento;

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal servizio, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico.

Art. 20

Pagamento dell'assegno economico

Il pagamento del compenso economico previsto, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, a mezzo di apposita determinazione di liquidazione adottata dal Responsabile del Settore.

Art. 21

Finanziamento dell'assistenza

Il finanziamento del Servizio Civico sarà assicurato, in sede di predisposizione di bilancio, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio nell'anno precedente.

Il finanziamento può avvenire anche con i fondi a tal fine assegnati dal Distretto Socio-Sanitario "D38".

Art. 22

Limiti di richiesta

Gli utenti che beneficiano di una forma di assistenza economica non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza a carico del bilancio comunale, tranne che per i contributi a favore degli orfani, per il contributo ai minori riconosciuti dalla sola madre e per l'assistenza alle famiglie di detenuti, ex detenuti o vittime del delitto e per l'erogazione dei voucher sociali. L'inserimento nelle graduatorie del servizio civico esclude, inoltre, qualsiasi altra inclusione in altre graduatorie relative ad attività lavorative.

TITOLO IV

VOUCHER SOCIALI

Art. 23

Tipo di intervento

L'Amministrazione Comunale di Prizzi, per la sperimentazione di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà, intende attivare un progetto per l'erogazione di voucher sociali..

Obiettivo principale del servizio è la fornitura di voucher sociali consistenti in buoni cartacei, spendibili presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, presenti sul territorio del Comune di Prizzi, da parte di soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento.

In particolare sarà sperimentata l'erogazione di voucher alimentari, voucher per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia (da 0 a 3 anni) e voucher per l'acquisto di farmaci non a carico del S.S.N (regolarmente prescritti) e presidi medici, per le fasce più deboli della popolazione.

Art. 24

Destinatari

Il voucher è rivolto ad adulti e/o famiglie in condizioni di disagio socio – economico, residenti nel Comune di Prizzi, al fine di promuovere pari opportunità di accesso all'acquisto di beni di prima necessità, attraverso una riduzione degli ostacoli di tipo economico.

Ogni nucleo familiare può concorrere all'assegnazione di voucher con una sola domanda, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti.

Il voucher dà diritto all'acquisto di:

- generi alimentari;
- prodotti per la prima infanzia (da 0 a 3 anni)
- farmaci non a carico del S.S.N (solo se prescritti da un medico)

Sarà il beneficiario all'atto della consegna del voucher a specificare i bisogni della famiglia al fine di sceglierne la tipologia;

Il contributo in voucher sarà erogabile per un periodo massimo di sei mesi, secondo le seguenti modalità:

- N. 1 Componente n. 3 buoni mensili di importo pari a € 15,00
- N. 2 Componenti max n. 5 buoni mensili di importo pari a € 15,00
- N. 3/4 Componenti max n. 7 buoni mensili di importo pari a € 15,00
- N. 5 e + Componenti max n. 10 buoni mensili di importo pari a € 15,00

All'atto della consegna del voucher, il beneficiario dovrà confermare mediante autocertificazione il perdurare dei requisiti di cui sopra e che il venir meno degli stessi comporterà la decadenza del beneficio.

Art. 25

Forme di intervento

Il voucher è un titolo per l'acquisto di:

1. Beni alimentari di prima necessità: latte, uova, farina, zucchero, sale, riso, pane, pasta, olio, tonno piselli, fagioli, passata di pomodoro, cereali, frutta e verdure fresche;
2. Beni alimentari di prima necessità per bambini 0-3 anni: latte in polvere, latte liquido, farine latte, pappe, pastine, omogeneizzati, frutta;
3. Detergenti per l'igiene personale per bambini 0-3 anni (pannolini, sapone liquido, crema dermoprotettiva);
5. Farmaci: acquisto di farmaci non a carico del S.S.N e presidi medici chirurgici (solo se prescritti da un medico)

Il voucher sarà assegnato, dal Responsabile del Servizio Sociale, scorrendo la graduatoria all'uopo predisposta ed in relazione alle somme a tal fine assegnate.

Nel caso di situazioni urgenti ed indifferibili, con certificato stato di improvviso bisogno della famiglia verificato dal Responsabile del Servizio Sociale,, l'erogazione può avvenire anche indipendentemente dalla graduatoria.

Art. 26

Requisiti

Possono presentare domanda per l'accesso al beneficio i soggetti:

- Con ISEE (riferito all'intero nucleo familiare) inferiore o uguale ad € 3.000,00;
- Residenti nel comune di Prizzi da almeno 6 mesi;
- In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria, purchè in regola con le norme sui permessi di soggiorno;

Art. 27

Criteri di formazione delle graduatorie

1. Situazione di particolare disagio economico, valutata secondo le fasce di cui alla tabella che segue:

Fascia di valore ISEE	Punteggio attribuito
Da €. 0,00 a €. 1.000,00	10
Da €. 1.001,00 a €. 2.000,00	6
Da €. 2.001,00 a €. 3.000,00	2

2. Situazione di particolare disagio sociale, valutata secondo le fasce di cui alla tabella che segue:

Per figlio minore a carico	punti 5
Per coniuge a carico	punti 5
Per altro familiare a carico	punti 3
Essere nucleo uni genitoriale (padre o madre celibe/nubile, vedovo/a, separato/a, divorziato/a senza assegnazione di alimenti)	Punti 5
Per ogni componente ex detenuto o famiglie di detenuti	punti 5
Abitazione in affitto	punti 5
Per ogni componente con invalidità civile del 100% e/o titolare di legge 104/92	Punti 5
Per componente di stato civile libero e senza alcuna fonte familiare di reddito	Punti 10

Art. 28

Presentazione delle domande

- Le domande redatte sul modulo disponibile presso lo sportello dei servizi sociali o sul sito internet del Comune, devono essere presentate entro la data fissata dal Responsabile nel bando direttamente all'ufficio protocollo del Comune.
- Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;
 2. Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;
 3. Ogni altra documentazione ritenuta utile e attestante uno dei titoli di preferenza sopra menzionati.
- La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.

Art. 29

Formazione delle graduatorie

La valutazione delle domande, con l'attribuzione del punteggio ai fini della stesura della graduatoria, vien formulata con la seguente procedura:

1. L'istruttoria viene effettuata dai servizi sociali comunali; saranno escluse le domande prive dei requisiti formali di legittimità e per le quali non è possibile esperire la regolarizzazione;
2. Qualora l'istanza non risulti completa ne è ammessa l'integrazione entro il termine fissato dall'Ufficio procedente;
3. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente prevista dal bando;
4. Per tutte le istanze ammesse, l'ufficio di servizio sociale, provvede alla compilazione del progetto d'integrazione sociale;
5. In caso di parità di punteggio precede che ha il reddito ISEE più basso.

Scaduti i termini del bando, verrà stilata una graduatoria finalizzata all'assegnazione del voucher.

Ove, stilata la graduatoria, il numero degli ammessi in graduatoria sia superiore alle disponibilità, viene formulata una lista di attesa, aggiornata e integrata trimestralmente in funzione delle variazioni intervenute nella condizione delle persone già beneficiarie del servizio.

Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

Art. 30

Realizzazione dell'intervento

La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo stabilirà se il presente intervento potrà essere realizzato a mezzo erogazione dei voucher direttamente agli aventi diritto, stipulando delle apposite convenzioni con gli esercenti le attività commerciali presenti sul territorio ovvero avvalendosi di Enti od associazioni che erogano tali servizi

TITOLO V

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI ORFANI .

Il presente titolo del regolamento disciplina la concessione di contributi economici in favore degli orfani entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio secondo i criteri e le modalità stabilite negli articoli successivi.

Art. 31

Soggetti assistibili

L'Amministrazione Comunale può concedere quanto previsto dal precedente articolo, ai soggetti residenti nel Comune di Prizzi, da almeno un anno, che rientrano nelle condizioni di orfano.

Art. 32

Condizioni di orfano

E' considerato orfano :

- a) il figlio legittimo o legittimato cui sia venuto a mancare il padre o la madre o, nella seconda ipotesi, il coniuge del genitore legittimante ;
- b) il figlio nato da precedente matrimonio cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore superstite passato a seconde nozze;
- c) il figlio naturale riconosciuto, cui sia venuto a mancare il genitore che l'ha riconosciuto;
- d) il figlio adottato cui sia venuto a mancare uno dei coniugi che l'hanno adottato;
- e) il minore affidato cui sia venuto a mancare l'affidatario o il coniuge di questo .

Art. 33

Morte, assenza, irreperibilità del genitore

La condizione di orfano , di cui al precedente art. 32 , è desunta da :

- a) certificato di morte del genitore o dell'equiparato ai sensi del precedente art. 32;
- b) sentenza dichiarativa di morte presunta , del genitore o equiparato ;
- c) sentenza dichiarativa di assenza del genitore o equiparato ;
- d) dichiarazione o altro documento rilasciato dall'autorità competente che attestino l'irreperibilità del genitore o equiparato, quando le cause e le circostanze della scomparsa sia sufficienti a far ritenere il decesso .

Art. 34

Prestazioni assistenziali

L'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie si realizza , nei limiti delle disponibilità di bilancio attraverso :

- a) servizi sostitutivi della famiglia ;
- b) servizi di assistenza economica alla famiglia ;

La concessione dei suindicati benefici sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento;

All'impegno e alla liquidazione del contributo economico si provvederà con atto del Responsabile di Settore;

Art. 35

Composizione del nucleo familiare orfanile

Ai fini dell'ammissione ai servizi assistenziali previsti dal precedente art. 34, nonché nella determinazione del reddito ai sensi del successivo art. 36, il nucleo orfanile si intende composto dagli orfani assistibili, nonché dal genitore superstite o equiparato.

Art. 36

Limiti di reddito

Ai fini della determinazione del reddito del nucleo orfanile si fa riferimento ai limiti fissati al precedente art. 4.

Art. 37

Servizi sostitutivi , funzione e priorità

Il servizio sociale comunale dispone servizi di assistenza sostitutiva dell'ambiente familiare d'origine a favore degli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela .

I servizi sostitutivi sono disposti di norma a totale carico dell'ente , degli oneri finanziari connessi al mantenimento , all'educazione e all'istruzione degli orfani beneficiari .

Art. 38

Forme di attuazione

I servizi sostitutivi si attuano attraverso l'affidamento completo degli orfani:

- a famiglie, persone , parenti e non ;
- a comunità educativo-assistenziali.

Art. 39

Condizione di ammissione

Ai servizi sostitutivi sono ammessi gli orfani di età non superiore al diciottesimo anno , in stato di grave bisogno di assistenza e tutela :

- a) che siano orfani di entrambi i genitori ;
- b) il cui genitore sia decaduto dalla patria potestà ;
- c) che siano stati allontanati dal genitore con provvedimento del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare ;
- d) di cui il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare abbia disposto l'affidamento a famiglia di terzi o a comunità educativo-assistenziale ;

- e) che siano dichiarati in stato di adottabilità fino a che non intervenga affidamento preadottivo ;
- f) il cui genitore sia stato segnalato all'autorità giudiziaria come non reperibile ;
- g) la cui permanenza nell'ambiente familiare sia gravemente pregiudizievole per la integrità e lo sviluppo psico-fisico degli orfani .

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano in una delle situazioni previste al precedente comma sono ammessi ai servizi sostitutivi , purché sono già in assistenza a cura del Comune.

Art. 40

Scelta del servizio sostitutivo

La scelta del servizio sostitutivo è effettuata dal Comune, tenuto conto delle specifiche esigenze degli orfani , in accordo con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore e sentito il minore in tutti i casi in cui è in grado di esprimere il suo parere e sempre, se di età superiore ai quattordici anni .

Per gli orfani la cui tutela sia affidata al Comune e per quelli per i quali l'affidamento familiare o convittuale sia stato disposto dal tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare , la scelta è effettuata dall'Ente sentito il minore e d'intesa con la magistratura minorile competente .

Il servizio sostitutivo è realizzato di regola nell'ambiente in cui l'orfano vive.

Art. 41

Determinazione della retta

Per la determinazione della retta si fa riferimento alle leggi di settore per il ricovero di minori.

Art. 42

Sostituzione totale o parziale dell'onere finanziario

Nei casi in cui il nucleo orfanile risulti percettore di redditi superiori ai limiti fissati nell'art. 4 del presente regolamento, il Comune richiede al genitore superstite ovvero al titolare dei poteri inerenti la patria potestà, di assumersi l'onere economico totale o parziale relativo all'affidamento già disposto.

Art. 43

Famiglia affidataria

L'affidamento familiare è da preferire nei casi in cui l'età , le condizioni soggettive e le pregresse esperienze familiari e assistenziali dell'orfano lo rendano utilmente possibile.

La famiglia affidataria è scelta tra famiglie o persone che siano in possesso dei requisiti necessari per assicurare condizioni di vita rispondenti alle specifiche esigenze psico-fisiche, scolastiche e sociali dell'orfano. L'esistenza dei requisiti per l'affidamento dei singoli orfani è provata attraverso idonee certificazioni ed altri accertamenti effettuati a mezzo di consulenze specialistiche. Nella scelta della famiglia o della persona affidataria e nella promozione di iniziative a sostegno dell'azione delle stesse a favore dei minori , il Comune opera , ove possibile in collegamento con enti, istituzioni ed organismi locali interessati nel settore .

Art. 44**Comunità educativo assistenziale**

La comunità educativo-assistenziale è scelta tra quelle che , oltre a trovarsi in regola con gli obblighi di legge , è in grado di assicurare nei singoli casi il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche e socio- culturali dell'orfano , avvalendosi delle risorse sanitarie , scolastiche, professionali e culturali locali .

Art. 45**Assistenza economica- Finalità**

L' assistenza economica è disposta dal comune con funzione di integrazione del reddito del nucleo orfanile e si attua attraverso interventi economici a favore degli orfani , nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio comunale .

Art. 46**Condizione di ammissione**

Sono ammessi all' assistenza economica gli orfani che non hanno superato il diciottesimo anno di età, totalmente o parzialmente a carico dell'esercente la patria potestà.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano nella condizione prevista dal precedente comma sono ammessi all'assistenza economica purchè già in assistenza a cura del Comune.

L'intervento economico può essere concesso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età a favore degli orfani che sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario o a questo equiparabile, anche se non assistiti precedentemente.

Art. 47**Criteri di erogazione**

Il contributo mensile può essere erogato per l'intero anno e/o per un precisato numero di mesi nei limiti dei fondi di bilancio.

L'entità dell'erogazione mensile è determinata come segue:

per il 1°	orfano	quota pensione minima INPS				
per il 2°	orfano	75%	“	“	“	“
per il 3°	orfano	40%	“	“	“	“
per il 4°	orfano	35%	“	“	“	“
per il 5°	orfano	25%	“	“	“	“
per il 6°	orfano	20%	“	“	“	“

dal 7° orfano in poi il 10% della quota pensione minima INPS.

Art. 48

Servizi di assistenza non economica

Il Comune attua servizi di assistenza non economica finalizzati a favorire la piena fruizione delle risorse locali da parte del nucleo orfanile e la sua autonomia nell'ambito della comunità sociale di appartenenza, a contribuire alla promozione dei servizi sociali aperti a tutti i cittadini, a concorrere alla soluzione dei problemi determinanti lo stato di bisogno degli assistiti.

Art. 49

Criteri e forme di attuazione

Le finalità di cui al precedente art. 48 si realizzano attraverso:

- attività di informazione e consulenza in merito ai servizi assistenziali del Comune e alle risorse esterne, con particolare riguardo all'assistenza previdenza, al lavoro e all'occupazione, alla sanità e alla scuola;
- interventi di aiuto e sostegno rivolti a rispondere a particolari problemi sociali ed educativi evidenziati dagli orfani anche in collaborazione con analoghi servizi operanti nel settore;
- iniziative di promozione sociale in collaborazione con la magistratura minorile, la regione, gli enti locali e le forze sociali, riguardanti studi e ricerche nonché istituzione di servizi sociali di particolare rilevanza ed interesse per gli orfani assistiti anche se rivolti a tutti i cittadini.

Art. 50

Apertura del procedimento

Il procedimento di ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda del genitore esercente la patria potestà e deve essere presentata entro la data prevista nel bando pubblicato dall'Ente che sarà predisposto dopo l'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve le nuove richieste relative a soggetti che hanno acquisito il diritto dopo la scadenza prevista nel bando stesso.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 51

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prizzi nella persona del Sindaco Pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa vigente in materia

Art. 52

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data della sua esecutività. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Le istanze, potranno essere presentate, dopo pubblicazione del bando da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale, salvo quanto previsto all'art. 14.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

I servizi contemplati nel presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

INDICE

TITOLO I - Principi Generali

TITOLO II – Assistenza Economica

TITOLO III - Servizio Civico

TITOLO IV – Voucher Sociali

TITOLO V – Concessione di Contributi Economici in Favore degli Orfani

TITOLO VI – Norme Finali